

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro

Nella causa R.G.L. 2082/2017, instaurata tra le parti:

- **FRANCESCA PONZIO** (ricorrente), ass. avv. Vullo Trave Concetta ;
- **EUTOURIST NEW SRL** (convenuta) ass. avv. Pellicelli Luca e Arena Barbara;

premess

- che parte ricorrente deduceva l'inadempimento della norma contrattuale (art. 156 C.C.N.L. applicato in azienda), nel quale si prevede che la retribuzione dovrà essere versata al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo, salvo un'ipotesi particolare prevista dal secondo comma del medesimo articolo;
- che parte convenuta si difendeva eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire; nel merito rappresentava l'impossibilità, a lei non imputabile, di un pagamento tempestivo, dovuta dalla complessità rappresentata dalla procedura di controllo dei servizi effettuati e dal coinvolgimento della società di factoring e dell'esistenza di una prassi aziendale in tal senso;

considera

- 1) Difetto di interesse ad agire.

L'eccezione è chiaramente infondata in quanto la ricorrente ha un interesse ad agire concreto ed attuale, quanto meno identificabile nel pagamento degli interessi legali maturati tra la data di scadenza dell'obbligo contrattuale di pagare la retribuzione (il giorno 6 del mese successivo alla maturazione dello stipendio) e l'effettivo versamento. Pur trattandosi di cifre modeste, si tratta di un interesse economicamente valutabile.

- 2) Ritardo nell'adempimento.

La norma contrattuale in questione è la seguente: "Articolo 156 – Corresponsione della retribuzione (1) La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di sei giorni. (2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell'amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al novanta per cento della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi."

Preliminarmente, si osserva che pacificamente l'obbligazione di pagare tempestivamente, ossia nei termini previsti dal contratto collettivo (pacificamente applicato nell'azienda convenuta) è un'obbligazione pecuniaria per la quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1219 numero 3 e 1182, comma 3, c.c., non è necessaria la messa in mora. Altrettanto pacificamente, essendo stato dedotto il ritardo del debitore nell'inadempimento, è questi che deve dimostrare l'impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile al fine di liberarsi dalla responsabilità.

Parte convenuta descrive l'iter che porta a ricevere la provvista, da parte della società di factoring, che viene destinata al pagamento delle retribuzioni: ebbene, la circostanza che il pagamento da parte della società intervenga solo dopo la certificazione della fattura non è sicuramente prova di un'impossibilità ad adempiere, né la stessa può essere considerata non imputabile alla convenuta.

La norma del contratto collettivo è chiara nell'indicare il termine entro cui deve essere pagata la retribuzione (entro sei giorni dalla fine del mese); la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di essersi trovata nell'assoluta impossibilità di far fronte a tale spesa, per ogni singola mensilità. Infatti, il ritardo nella ricezione dei pagamenti da parte del committente, o dalla società di factoring, rientra nel rischio di impresa e sicuramente non può essere posto a carico del lavoratore il quale ha già eseguito tutta la propria prestazione lavorativa per l'intero mese. Alcuin valore ha poi l'argomentazione secondo cui vi sarebbe una stretta correlazione tra i corrispettivi di cui è onerato l'appaltante e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte dell'appaltatore: tale affermazione non può sicuramente superare l'obbligo contrattualmente previsto di pagare entro il giorno 6 del mese successivo alla maturazione dello stipendio. Irrilevante è poi la pronuncia citata e prodotta del Consiglio di Stato in quanto in quella circostanza si affermava che la stazione appaltante non poteva addossare all'appaltatore la responsabilità del mancato pagamento delle retribuzioni, poiché era la stessa committente a causare il ritardo; è del tutto evidente la differente posizione tra il committente (soggetto inadempiente nei confronti dell'appaltatore) ed il lavoratore, il quale ha già fornito la propria controprestazione e che non può essere pregiudicato dai rapporti tra committente e appaltatore.

3) Prassi aziendale.

Parte convenuta sostiene infine che il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, costante e reiterato, abbia dato origine ad una prassi aziendale in deroga alle tempistiche previste dal contratto collettivo.

Indubbiamente, non si può considerare l'esistenza di una prassi, oltretutto negativa nei confronti dei lavoratori, laddove l'inadempimento datoriale sia stato ripetutamente contestato da parte di una delle maggiori organizzazioni sindacali del settore, come risulta dai documenti 4 e 5 di parte ricorrente, a cui ha inoltre fatto seguito un ricorso ai sensi dell'articolo 28 legge 300/1970 (nel quale peraltro il giudice, pur ritenendo non antisindacale la condotta, l'ha definita un "conclamato inadempimento della parte datoriale all'obbligo di corrispondere ai propri dipendenti la retribuzioni secondo le tempistiche pattuite dalle parti sociali").

La circostanza che solo gli appartenenti alla Uiltucs abbiano contestato tale comportamento datoriale non vale né a far ritenere legittimo, né ad affermare l'esistenza di una suddetta prassi.

Anche tale eccezione è da rigettare.

4) Conseguenze dell'inadempimento.

Parte ricorrente ha chiesto il pagamento della rivalutazione e degli interessi, nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002, dalla messa in mora al saldo: vista la precisazione svolta in premessa, si deve intendere come data di messa in mora la scadenza contrattuale del pagamento dell'obbligazione pecuniaria; il richiamo al tasso degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002 è poi giustificato dalla nuova formulazione dell'articolo 1284, comma 4, c.c.

Pertanto, essendo pacifico il ritardo nell'inadempimento (la data di versamento della retribuzione risulta dei bonifici prodotti dalle parti), e non sussistendo un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta non imputabile alla società debitrice, la stessa deve essere tenuta al risarcimento del danno pari agli interessi maturati dalla data di scadenza del

proprio debito sino all'effettivo pagamento. Il tasso degli interessi sarà quello legale sino al 29 marzo 2017 (giorno di deposito del ricorso) e, successivamente, sarà quello previsto dall'articolo 1284 c.c., comma 4.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

Visto l'art. 429 c.p.c.:

- dichiara tenuta la convenuta a pagare la retribuzione alla ricorrente entro il giorno 6 del mese successivo, per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare alla ricorrente gli interessi legali maturati dal giorno 6 di ogni mese all'effettivo pagamento della retribuzione dello stesso mese;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente, che liquida in 1.000 oltre IVA e CPA.

Torino 19.10.2017

Il Giudice
dott. Mauro Mollo